

Avv. Luciano Ghirga
Studio Legale Ghirga
Piazza Piccinino 10 – 06122 Perugia
Tel. 075 5732555 / 075 5723956 – Fax 075 5723956
E-mail: avvocatoghirga@libera.it

Avv. Carlo Dalla Vedova
Studio Legale Dalla Vedova
Via V. Bachelet 12 – 00185 Roma
Tel. 06 4440821 – Fax 06 4426165
E-mail: cdv@dallavedova.com
Pec: carlodallavedova@ordineavvocatiroma.org

Alla Suprema Corte di Cassazione
Sezioni Penali

Ricorso per Cassazione

RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni Penali

Ricorso per Cassazione ex. art. 606 c.p.p. e segg. avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia n. 9066/2007 del 3 ottobre 2011 (depositata il 15 dicembre 2011) contro KNOX Amanda Marie e SOLLECITO Raffaele limitatamente ai motivi qui dedotti e deducibili.

Il presente ricorso viene proposto dai difensori di fiducia, come in atti, di KNOX Amanda Marie, l'avv. Luciano Ghirga (C.F. ghrlcn45c25g478e) del Foro di Perugia e l'avv. Carlo Dalla Vedova (C.F.: dllcr163h10h501w) del Foro di Roma, con studio e domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Vittorio Bachelet n. 12, cap 00185.

Ogni comunicazione potrà avvenire alla ricorrente Amanda Knox presso l'avv. Carlo Dalla Vedova – via Vittorio Bachelet n. 12, e-mail: cdv@dallavedova.com, tel. 06-4440821 fax 06-4462165; pec carlodallavedova@ordineavvocatiroma.org

* * *

Nell'interesse della Knox viene proposto ricorso alla Suprema Corte limitatamente al capo della condanna per il reato di calunnia – capo F della rubrica - di cui al dispositivo come segue:

“DICHIARA Knox Amanda Marie colpevole del reato di cui al capo F, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., c. riconosciute attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 368 c.p., la condanna alla pena di anni tre di reclusione; conferma, limitatamente a tale capo, le statuizioni civili di cui alla sentenza appellata e condanna Knox Amanda Marie al pagamento delle spese di costituzione e difesa di parte civile sostenute nel

presente grado da Patrick Diya Lumumba, liquidate in complessivi euro 22.170,00 per diritti ed onorari a rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.” (pag. 142 sent.) fermo il resto.

Si propongono, quindi, le seguenti censure, salvo altre:

PRIMO MOTIVO: Violazione, falsa applicazione della legge penale, inosservanza di norme stabilite a pena d’inutilizzabilità, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in punto alla sussistenza del reato di calunnia ai sensi dell’art. 606, co. 1 lett. b) c) ed e) c.p.p.

1. Carenza dell’elemento materiale del reato p.p. dall’art. 368 c.p.

La sentenza impugnata ritiene la sussistenza dell’elemento materiale del reato come segue:

“Sono state acquisite agli atti del processo le dichiarazioni “spontanee”, rilasciate da Amanda Knox il 6 novembre, come pure il memoriale da lei successivamente scritto.

Questa Corte di Assise di Appello, confermando sul punto l’ordinanza della Corte di Assise di primo grado, ha tuttavia precisato già che tali dichiarazioni, mentre sono utilizzabili in ordine al delitto di calunnia in danno di Patrick Lumumba, non possono esserlo in ordine agli altri delitti in danno di Meredith Kercher dal momento che, come affermato anche dalla Corte di Cassazione (sentenza numero 990/08 in data 1.04.2008), sono affetti, sotto questo profilo, da nullità assoluta in quanto rese, in assenza di difensore, da persona che aveva già assunto la veste indagata.

Tra gli elementi a carico degli attuali imputati, in ordine al delitto di omicidio aggravato dalla violenza sessuale (come pure in ordine agli altri delitti ad esso connessi), non possono essere, dunque, ricomprese tali dichiarazioni “spontanee” ma, in ipotesi, soltanto il memoriale scritto successivamente.”(pag. 19 sent.)

2. Gli atti pertinenti al punto, acquisiti al processo, sono qui indicati nella cadenza temporale in cui sono avvenuti:

- verbale di “sommarie informazioni” della Knox dalle ore 1,45 del 6 novembre 2007 assunto da Ufficiali di P.G. coadiuvati “dall’interprete di lingue inglese Anna Donnino” durante il quale, essendo emersi indizi di reità, l’Autorità procedente ne interrompe l’esame (art. 63 c.p.p.) con l’obbligo di avvertire la Knox che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e con l’invito a nominare un difensore;
- verbale di “spontanee dichiarazioni” della Knox delle ore 5,45 dello stesso 6 novembre 2007 ricevute dal P.M., Ufficiali di PG e interprete in palese violazione delle norme imperative di cui agli artt. 63, 350, 374 e quindi 64,65 e 364 c.p.p.;
- memoriale della Knox dello stesso 6 novembre 2007 consegnato alla A.G. alle ore 20,00 dello stesso giorno in palese violazione delle stesse norme.

Questa Suprema Corte, investita dalla Knox, in sede di provvedimenti cautelari, ha indicato il seguente principio (S.C. sezione prima sent. 990 in data 1 aprile 2008):

“Con riferimento alla seconda censura difensiva la Corte osserva che le dichiarazioni indizianti sono caratterizzate da un differente regime di utilizzabilità sotto il profilo soggettivo. Nel caso in cui esse provengano da persona a carico della quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo le stesse non possono essere utilizzate, oltre che contra se, neppure nei confronti dei coimputati dello stesso reato (o degli imputati di reati connessi o collegati).

Il regime di inutilizzabilità assoluta di cui all’art. 63, comma secondo, c.p.p. è invece, da escludere nell’ipotesi in cui il dichiarante sia chiamato a rispondere, nello stesso o in altro processo, per un reato o per reati attribuiti a terzi, che non

abbiano alcun legame processuale con quello per cui si procede, rispetto ai quali egli assume la qualifica di testimone.

Infatti, mentre nel primo caso, in forza dell'intima connessione e dell'interdipendenza tra il fatto proprio e quello altrui sorge la necessità di tutelare anche il diritto al silenzio del dichiarante, nel secondo caso, invece, la posizione di estraneità e di indifferenza del dichiarante rispetto ai fatti di causa lo rende immune da eventuali strumentalizzazioni operate da parte degli organi inquirenti (Cass., Sez. Un. 13 febbraio 1997, Carpanelli).

Alla stregua di questi principi, le dichiarazioni rese da Amanda Marie Knox alle ore 1,45 del 6 novembre 2007, all'esito delle quali il verbale venne sospeso e la ragazza venne messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria procedente, emergendo indizi a suo carico, sono utilizzabili solo contra alios, mentre le "dichiarazioni spontanee" delle ore 5,54 non sono utilizzabili né a carico dell'indagata né nei confronti degli altri soggetti accusati del concorso nel medesimo reato, in quanto rese senza le garanzie difensive da parte di una persona che aveva già formalmente assunto la veste di indagata.

Al contrario, il memoriale scritto in lingua inglese dalla Knox e tradotto in italiano è pienamente utilizzabile, ai sensi dell'art. 237 c.p.p., poiché si tratta di documento proveniente dall'indagata, che ne è stata la spontanea autrice materiale a scopo difensivo. La disposizione in esame consente di attribuire rilevanza probatoria al documento non solo in quanto tale e per il suo contenuto rappresentativo, ma anche in forza del particolare legame che lo lega all'indagato (o imputato), così lumeggiando il sindacato di ammissibilità che il giudice è tenuto a operare."

3. Orbene la sentenza impugnata individua l'elemento materiale del reato di calunnia nelle "dichiarazioni spontanee" delle ore 5,45, e nel "memoriale" del 6 novembre 2007 della Knox si legge nella sentenza:

"Per valutare la reale portata delle dichiarazioni "spontanee" e del memoriale, scritto praticamente subito dopo, occorre tenere conto del contesto nel quale sono state rese le prime e redatto il secondo.

La durata ossessiva degli interrogatori, portati avanti di giorno e di notte, condotti da più persone nei confronti di una ragazza giovane e straniera, che all'epoca non comprendeva né parlava affatto bene la lingua italiana, ignara dei propri diritti, privata della assistenza di un difensore, al quale avrebbe avuto diritto essendo ormai di fatto indagata per delitti tanto gravi, ed assistita, per di più da una interprete che – come evidenziato dall'avv. Bongiorno – anziché limitarsi a tradurre la induceva a sforzarsi da ricordare, spiegandole che, forse a causa del trauma subito, era confusa nei ricordi, rende del tutto comprensibile che ella si trovasse in una situazione di notevole pressione psicologica – che definire di stress appare riduttivo – tale da far dubitare della effettiva spontaneità delle dichiarazioni. Spontaneità singolarmente insorta in piena notte, dopo ore ed ore di interrogatorio: le cosiddette spontanee dichiarazioni sono state rese alle ore 1,45 (piena notte) del 6.11.2007 (giorno successivo a quello in cui era iniziato l'interrogatorio) ed ancora alle 5,45 successive ed il memoriale è stato redatto poche ore dopo.””“Al di là dell'aspetto formale , il contesto nel quale sono state rese quelle dichiarazioni era chiaramente caratterizzato da una condizione psicologica divenuta per Amanda Knox davvero un peso insopportabile: la teste Donnino riferisce di un vero e proprio shock emotivo di Amanda Knox, verificatosi al momento in cui venne fuori la storia del messaggio scambiato con Lumumba.

Ora, poiché Lumumba era davvero estraneo all'omicidio, lo shock emotivo non può essere considerato determinato dall'essersi ella vista scoperta (in che cosa. Nell'aver scambiato un messaggio con persona che con il delitto non c'entrava nulla?) ma piuttosto dall'aver ormai raggiunto il massimo della tensione emotiva.

In quel contesto è comprensibile che Amanda Knox, cedendo alla pressione ed alla stanchezza, abbia sperato di mettere fine a quella situazione, dando a coloro che la stavano interrogando quello che, in fondo, essi si volevano sentire dire: un nome, un assassino”.

“Dando quel nome “in pasto” a coloro che la stavano interrogando così duramente Amanda Knox sperava, verosimilmente, di porre un fine a quella pressione, ormai dopo lunghe ore un vero tormento, mentre aggiungere dei

particolari, costruire una breve storia intorno a quel nome non era certo particolarmente difficile, se non altro perché molti particolari e molte illazioni erano apparse già il giorno successivo su molti giornali e circolavano comunque in città, considerate le modeste dimensioni di Perugia.” e quindi le **conclusioni:**

“Ritiene, dunque, questa Corte che Amanda Knox abbia indicato in Lumumba l'autore del delitto soltanto perché in quel momento, avendo coloro che la stavano interrogando insistito sulla spiegazione del messaggio a lui inviato, le apparve come la via più breve ed agevole per porre fine alla situazione in cui si trovava.

Da qui deriva che, per quanto concerne l'omicidio, non solo non possono essere utilizzate le dichiarazioni “spontanee”, ma in realtà neanche il memoriale scritto successivamente, dal momento che, benché utilizzabile sotto il profilo processuale, non merita attendibilità sotto quello sostanziale, non rappresentando il reale accadimento della vicenda.

A parte che in tale memoriale Amanda Knox non indica, comunque, né lei stessa né Raffaele Sollecito come autori del delitto, ma scrive di una confusione totale, di non essere in grado di ricordare quanto le viene richiesto: unica cosa sicura la estraneità al delitto sua e di Raffaele Sollecito.

(pag. 30 sent.).

La Corte di merito quindi ritiene, in via primaria, i due atti in esame “non attendibili” sotto il profilo sostanziale “non rappresentando il reale accadimento della vicenda”.

Si aggiunge, peraltro, la possibile utilizzabilità “sotto il profilo processuale”.

E' di tutta evidenza la contraddittorietà della motivazione in cui è incorsa la Corte di merito; si stabilisce che il contenuto dei due atti non rappresenta il reale accadimento della vicenda.

4. La terribile vicenda, così come ipotizzata dalla Knox, non è corrispondente alla verità.

Se in via sostanziale i fatti ivi indicati non corrispondono agli avvenimenti accaduti e ciò era rilevabile *ictu oculi* con semplici accertamenti sul

Lumumba. Il delitto di calunnia non è configurabile perché carente di certezza ed univocità non essendo sufficiente una ipotesi, una maldicenza o malvagità, ovvero un suggerimento proposto nell'errato intendimento di collaborare alle indagini.

Quando il fatto imputabile è stato accertato in via sostanziale, questo fa altresì stato, per quanto riguarda una possibile rilevanza ed utilizzabilità sotto un altro profilo processuale - procedurale. La conclusione di merito è assorbente e conclusiva per ogni altra valutazione attinenti alla procedura.

5. E' necessario inoltre sottolineare, nel caso in esame, la non conformità dell'azione dell'Autorità inquirente al disposto dell'art. 358 c.p.p.

I criteri di obiettività, equità, debbono sempre presiedere ad ogni attività investigativa.

Alla luce della incerta indicazione della Knox, raccolta con le modalità accertate, appare censurabile la decisione dirimente in danno del terzo, senza un previo, indispensabile riscontro.

In punto di fatto al 6 novembre 2007 l'indagine sulla crudele uccisione della studentessa inglese (avvenuta quattro giorni prima) era stata appena avviata ed ogni possibile spunto investigativo veniva vagliato.

Non era stata ancora formulata alcuna imputazione ed in relazione alla Knox erano sorti indizi di reità.

Questa - nel creduto spirito collaborativo con le A.G. - confusamente viene indotta ad indicare, in via probabilistica, una pista ovviamente da valutare, approfondire ed accertare da parte dall'Autorità competente.

La dichiarazione della Knox è inerente all'oggetto dell'indagine già avviata e quindi doveva essere preceduta dalle guarentigie costituzionali del diritto fondamentale di difesa ex art. 63 c.p.p. comma 2, art. 64 e 650 c.p.p.

Questo approdo interpretativo è poi condiviso dalla più recente giurisprudenza e dottrina (Delfino Siracusano, Giovanni Tranchina, Enzo Zappalà – Diritto processuale penale, Giuffrè).

6. Non si intende creare per l'indagato uno spazio di limbo (dopo l'interruzione ex art. 63 c.p.p.) né, tantomeno, creare una sorta di incapacità penale per cui l'indagato non potrebbe essere chiamato a rispondere dei reati che potrebbero essere commessi mediante le dichiarazioni spontanee, ma si tratta di un corretto rispetto ed implementazione delle garanzie costituzionali di difesa.

L'Autorità procedente, con l'interruzione ex art. 63 c.p.p. pone in essere un principio fondamentale di democrazia giuridica, una pausa temporanea al proseguimento del lavoro investigativo in relazione ad ogni e qualsiasi sviluppo dell'indagato.

La sospensione è prontamente rimossa con il rispetto dell'obbligo di informazione dei diritti dell'indagato; particolarmente articolati nei confronti di uno straniero che non comprende la lingua italiana e quindi oltre l'invito alla nomina di un avvocato, la possibilità di svolgere indagine nei suoi confronti ed il diritto al silenzio, l'iscrizione ex art. 335 c.p.p., anche l'assistenza del traduttore, l'avviso alla propria agenzia diplomatica ed ai familiari.

Solo dopo queste obbligatorie informazioni assolutamente inderogabili e preliminari - viepiù a persona estranea/straniera al sistema giuridico nazionale - . Anche in ipotesi di volontarie e spontanee dichiarazioni, l'indagato è posto in situazione responsabile di comportamento e la prova viene acquisita con quei caratteri di genuinità, verità e forza probatoria imposti dalla norma processuale.

Così la giurisprudenza di legittimità:

sentenza della S.C. V Sez. n. 1002 del 2000 dell'8 maggio 2000:

“Ex art. 63 c.p.p., le dichiarazioni indizianti rese da taluno alla p.g. senza l’assistenza di un difensore, contrariamente all’assunto dei giudici del riesame, non sono utilizzabili nemmeno in sede di indagini preliminari, come questo giudice di legittimità ha, dopo un diverso precedente indirizzo, ribadito anche a Sezioni Unite. Lo spunto accusatorio desumibile anche a carico di terzi, poi coindagati rispetto al dichiarante, po’ solo attivare la p.g. verso indagini opportunamente mirate, ma non costituire elemento indiziario utile contro alios, perché, sia pure indirettamente, l’utilizzazione delle cennate dichiarazioni, si risolverebbero, comunque, in un possibile nocumento verso chi le ha rese senza la garanzia imprescindibile dell’assistenza del difensore” nonché sentenza della S.C. Sez. IV n. 31599 del 01/07/2002:

“La sanzione di inutilizzabilità nei confronti dei terzi delle dichiarazioni di persona che sia stata o avrebbe dovuto essere sentita quale indiziata di reato e non abbia ricevuto l’avviso di cui alla lettera c) del terzo co. dell’art. 64 c.p.p. (chi rende dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri assumerà la veste di testimone, salve le incompatibilità e le garanzie di legge), così come stabilita nell’ultima parte del comma 3-bis della stessa norma, opera anche nella fase delle indagini preliminari ed a fini cautelari di talchè dette dichiarazioni non possono essere poste a base di provvedimenti coercitivi nei confronti dei soggetti interessati” ed ancora sentenza della S.C. Sez. IV n. 35629 del 19/5/2005:

“In materia di dichiarazioni indizianti, l’art. 63 co 2 c.p.p. ricollega la sanzione dell’inutilizzabilità assoluta ed erga omnes sia all’ipotesi di dichiarazioni rese da soggetto che doveva essere sentito sin dall’inizio come persona sottoposta alle indagini, sia all’ipotesi di soggetto che nel corso della deposizione renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico e che ciò nonostante continui ad essere sentito senza che l’esame sia interrotto e siano fatti gli avvenimenti di cui all’art. 63, co. 1, c.p.p. La ratio dell’art. 63, ed in particolare di tale sanzione, non è sempre rappresentata solo dalla garanzia del diritto di difesa del dichiarante, ma costituisce un deterrente, introdotto dal legislatore contro ipotesi patologiche, in cui deliberatamente o colpevolmente si ignorano i già esistenti indizi di reità nei confronti dell’escusso, con pericolo di dichiarazioni accusatorie, compiacenti o negoziate, a carico di terzi, realizzabili

anche attraverso l' "obliterazione", da parte dell' inquirente, dei reati da cui si è mossi e di cui il dichiarante è l'autore."

7. Da quanto sopra esposto appare di tutta evidenza che è assente l'elemento materiale del reato di calunnia perché:

- a. gli atti valutati dal Giudice del merito e posti a fondamento della contestazione del reato di calunnia sono stati assunti senza il previo inderogabile espletamento da parte dell'Autorità procedente della informazione delle guarentigie della indagata e ciò per rispetto del diritto costituzionale di difesa e per evitare dichiarazione accusatorie, compiacenti o negoziate a carico di terzi con grande rischio di inquinamento della prova e - come nel caso in esame - di grave errore giudiziario;
- b. ferma la inutilizzabilità per i motivi di cui sopra l'indagata non informata dei suoi diritti di difesa è altresì incompatibile con l'ufficio di testimone giusta la preclusione di cui ex art. 197 c.p.p. co I lett. a);
- c. sono inoltre colpite da assoluta inutilizzabilità le notizie e le indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore ex art. 350 co 1, para 6 c.p.p.;
- d. ai sensi dell'art. 374 c.p.p. poiché le dichiarazioni spontanee possono, in via sostanziale equivalere ad ogni effetto all'interrogatorio, queste debbono essere assunte con le preventiva formalità degli artt. 64, 65 e 364 c.p.p. Sono del tutto carenti le scansioni temporali, gli avvertimenti, le domande proposte previste dalle norme;
- e. solo dopo la rituale informazione la dichiarante è esposta ad assumere la responsabilità dell'indagata.

8. Circa il delitto di calunnia che richiede il dolo intenzionale si è espressa la Cassazione Penale Sez. VI del 29 gennaio 2009 n. 10972, che ha affermato che chi denuncia una persona col dubbio circa la commissione del fatto-reato da parte della stesso non può, poi, essere punito per calunnia se il soggetto accusato è innocente. Perché tecnicamente manca l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 368 c.p. Il dolo del reato di calunnia, infatti, escluso nel caso in cui un soggetto abbia plausibilmente e ragionevolmente agito nella consapevolezza di incolpare qualcuno senza, però, avere la certezza dell'innocenza della persona accusata.

La Knox nel primo atto di difesa, che deve considerarsi il memoriale del 6 mattina, spontaneamente afferma di essere confusa e di non essere sicura delle sue dichiarazioni nei confronti di Lumumba.

b) Carenza dell'elemento psicologico del reato

9. Dagli accertamenti confermati dalla Corte di merito appare altresì carente l'elemento psicologico del reato.

Il reato contestato richiede la precisa volontà di attribuire un fatto costituente reato a persona che si sapeva innocente.

Rettamente la sentenza impugnata ha escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p.

In proposito la Knox non ha certamente voluto far dipendere l'esistenza del delitto di calunnia in danno del suo datore di lavoro come conseguenza della propria azione.

In punto di fatto viene esclusa la possibile causale e viene indicata la dichiarazione della Knox quale comportamento "estremo" per uscire da una situazione di "stress esasperato".

La dichiarazione ambigua delle 5,45 è da interpretarsi alla luce del successivo memoriale che la Knox ha ritenuto immediatamente di redigere per certificare la situazione di assoluta incertezza.

Non è ipotizzabile l'incolpazione per sospetto o per probabilità. Non si caratterizza, infatti, il reato tutte le volte che le circostanze particolari, unite alla indagine psicologica della persona del denunziante, lascino pensare che questa abbia agito in base ad una impressione errata quando vengono espressi genuinamente dubbi.

E' sempre necessaria la piena consapevolezza dell'innocenza non essendo possibile la calunnia a titolo di colpa. Nel reato di calunnia l'elemento psicologico consiste nel fatto che colui che formula la falsa accusa abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato (Cass. pen. Sez. VI, 24-05-2004, n. 39529).

10. In tema di calunnia, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa "taluno che egli sa innocente" risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (Cass. pen. Sez. VI Sent., 16-12-2008, n. 2750)

In via riassuntiva quindi:

- a. la Knox nella valutazione complessiva delle "dichiarazioni spontanee", del pedissequo "memoriale" e, per quanto possa occorrere, sia nell'e-mail del 4 novembre 2007 inviata a tutti i conoscenti in USA che nel successivo memoriale – secondo memoriale - del 7 novembre 2007, documenti tutti acquisiti al processo, non ha mai evidenziato l'intenzione dolosa di cui al reato;
- b. con la esclusione dell'aggravante si è dato atto che non vi era motivo per accusare un innocente;

- c. si è di converso accertato che nelle condizioni di luogo e di tempo soggettive della Knox questa ha sempre inteso collaborare con la A. G. per la risoluzione dell'orribile delitto - e ciò la Knox ha espresso anche dopo essere stata fermata e tratta in carcere - confidando che l'Autorità preposta avrebbe valutato ed utilizzato, nel modo usato nelle investigazioni, con il grado di incertezza, esitazione, dubbio e perplessità l'indicazione fornita.

SECONDO MOTIVO **Violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed in particolare degli artt. 181, 191 c.p.p. nonché dell'art. 54 c.p. ai sensi dell'art. 606 comma 1, lettera b) c.p.p.**

11. Come riportato puntualmente nella sentenza impugnata le "dichiarazioni spontanee" ed il "memoriale" del 6 novembre 2007 della Knox oltre alla censura di inutilizzabilità di cui sopra, appaiono assunte in violazione dei principi generali della tutela della libertà morale dell'indagata.

Come provato con i documenti in atti (pag. 13 motivi di appello) la Knox dopo il ritrovamento del cadavere – avvenuto alle ore 13,00 circa del 1 novembre 2007 - è stata sottoposta nei giorni 2, 3, 4, 5, e 6 novembre 2007 - fino al momento del fermo - ad esami, interrogatori, sopralluoghi ed attività investigative da parte dell'A.G. per un totale di circa h. 53,45, come risulta dai vari verbali e testimonianza agli atti.

Nel memoriale dello stesso 6 novembre 2007, ripreso dalla sentenza impugnata, la Knox scrive testualmente - con precisazioni in relazione alla libera traduzione - :

“Per quanto riguarda questa “confessione” che io ho reso la scorsa notte, voglio chiarire che ho seri dubbi sulla verità delle mie dichiarazioni perché sono state rese sotto la pressione di stress, shock, e perché ero esausta (rectius: “extreme exhaustion” è da tradursi “estremo sfinimento”).

Non solo mi era stato detto che sarei stata arrestata e messa in prigione per 30 anni, ma sono stata anche colpita in testa quando non ricordavo correttamente un fatto. Capisco che la polizia sia sottoposta a stress e quindi capisco il trattamento che ho ricevuto. Tuttavia, è stata proprio questa pressione e dopo tutte le ore di confusione che dalla mia mente sono venute fuori queste risposte. Nella mia mente ho avuto dei flash in cui vedo Patrick in immagini confuse (rectius: “unreal images” sono da tradursi “immagini irreali, menzognere” - Dizionario Hazon).

Lo ho visto vicino al campetto di basket. Lo ho visto vicino alla porta di casa. Mi sono vista rannicchiata in cucina con le mani sopra le orecchie perché nella mia testa ho sentito Meredith gridare, ma ho detto questo molte volte in modo da chiarirlo a me stessa: queste cose mi sembrano irreali, come un sogno, e non sono sicura se siano cose realmente successe o siano soltanto dei sogni che la mia mente ha creato per tentare di rispondere alle domande che avevo in testa e alle domande che mi sono state poste. Ma la verità è che non sono certa della verità che ed ecco perché:

1. La polizia mi ha detto di avere delle prove schiaccianti che io mi trovavo a casa, a casa mia, nell'ora dell'uccisione di Meredith. Non so di che provi si tratti, ma se questo è vero significa che io sono molto confusa e che i miei sogni devono essere veri”.

Non appare condivisibile l'affermazione della Corte di merito per la quale la Knox oggetto di interrogatori ossessivi “portati avanti di giorno e di notte” (pag. 33 sent.) in una “situazione di notevole pressione psicologica e stress” (pag. 34) possa aver reso “dichiarazioni spontanee” e cioè a lei causate da alterazione della capacità di ricordare e valutare i fatti. Ricordiamo alla Corte che la Knox al tempo dei fatti aveva 20 anni e non conosceva ancora la lingua italiana, essendo arrivata a Perugia 2 settimane prima del fatto.

12. La Corte di merito indica come fattore di inquinamento della prova l'estrema situazione di suggestionabilità morbosa indotta che può provocare una pseudo amnesia con la creazione di falsi ricordi di avvenimenti inesistenti (Gaspare Vella - Psichiatria e Psicopatologia, Liviana Medicina). Da queste corrette premesse la sentenza impugnata indica, quale parametro di inutilizzabilità, il massimo estremo solo causato da grave patologia. Si pretenderebbe nientemeno lo stato di incapacità di intendere e volere (art. 428 c.c.) e cioè l'esclusione della validità ed imputabilità di un atto. Di contro vi è tutta una gradazione di situazioni oggettive e soggettive che possono alterare l'acquisizione della prova, come anche spiegato dai consulenti di parte nel processo di primo grado – specialmente il prof. Carlo Caltagirone che ha relazionato sulla “memoria amnesia psicogena e falsi ricordi” (relazione depositata in udienza dibattimentale 25 settembre 2009). La Knox durante la sera era sotto suggestione per gli effetti del lungo interrogatorio e tale suggestione ha comportato effetti di confusione. Arrivando come giovane straniera senza un corretto e professionale filtro della traduzione da lingua, a lei straniera, ad affermare qualcosa di non vero senza averne consapevolezza alcuna, spinta dal desiderio e dal esigenza di togliersi da una situazione di forte stress. La Knox aspettava l'arrivo della madre da Seattle, attesa nella mattina del 6 novembre 2007, poche ore dopo le sue dichiarazioni, e anche tale elemento ha contribuito alle dichiarazioni per togliersi dallo stress e dalla confusione. La genuinità della prova nella fase di acquisizione può essere compromessa – come nel caso in esame - da un concorso estremo di suggestioni; la Knox è entrata in uno stato di oppressione, confusione e stress proprio in seguito all'interrogatorio ed alle sue modalità (pag. 31 Sent.) su pressione della interprete/suggeritrice ricevendo anche uno “scappellotto” da uno dei funzionari in servizio, che certamente spinto dalla situazione di grande

tensione e forse dovuta alla stanchezza, vista l'ora tarda, ha agito incautamente, tutti elementi che hanno certamente alterato la capacità della Knox di valutare i fatti.

Al fine della sussistenza della carenza dell'elemento psicologico del reato, pretendere che l'interessato debba essere in condizioni di incapacità psichica è una tipica "petitio ad excessum".

13. Orbene l'assunzione della prova è astretta da rigidi parametri non travalicabili di cui agli artt. 188 e 64, comma 2 c.p.p. La genuinità, spontaneità, schiettezza della acquisizione della prova è premessa ineludibile del giusto processo. Di converso si soggiace alla sanzione di inutilizzabilità.

Tale proposizione è ben lungi e differente dalla affermazione della Corte sulla incapacità totale di intendere e volere che provocherebbe i provvedimenti di cui all'art. 70 e segg. c.p.p.

Si tratta di due posizioni tra loro grandemente distanti che poi comportano differenti conclusioni: l'una l'inutilizzabilità, l'altra la nullità assoluta.

14. La ricorrente intende altresì sottoporre all'esame della Corte l'ulteriore doglianza di omesso riconoscimento da parte dei Giudici di merito dell'esimente dello stato di necessità in cui si trovava la Knox quando avrebbe compiuto l'illecito penale contestato.

Ampia ed approfondita istruttoria è stata condotta sulla situazione soggettiva ed oggettiva in cui versava la Knox nella orrenda notte tra il 5 ed il 6 novembre 2007 negli uffici della Polizia giudiziaria di Perugia.

La sentenza impugnata ricostruisce puntualmente la situazione della imputata.

Questa era pervenuta in una posizione di "extreme exhaustion" per le pressioni, per le blandizie (*"assistita da una interprete che – come*

evidenziato dall'Avv. Bongiorno, - anziché limitarsi a tradurre la induceva a sforzarsi di "ricordare spiegandole che, forse a causa del trauma subito era confusa nei ricordi..."(pag. 30 sentenza) per offese materiali ("scappellotti") per la mancanza di assistenza a lei dovuta, e soprattutto per la capziosa notizia, che il coimputato Raffaele Sollecito, avrebbe cambiato versione e quindi per la minaccia di una pena di trenta anni, se non avesse ricordato o confermato i fatti contestati.

La fattispecie così come accertata conferma lo stato di necessità in cui si trovava la Knox e la minaccia di un imminente gravissimo pericolo che la giovane non avrebbe altrimenti evitato se non indicando una possibile via di fuga (*"le apparve come la più breve ed agevole per porre fine alla situazione in cui si trovava"*) (sent. pag. 33) anche non veritiera - come accertato dopo il facile ed intempestivo controllo circa l'alibi del Lumumba - che avrebbe però placato l'insistenza accusatoria ed evitato il gravissimo pericolo minacciato.

Dall'accertamento in fatto della Corte di merito sussistono tutti i presupposti di cui all'esimente ed in particolare: l'attualità e l'inevitabilità del pericolo, il danno grave alla persona e la proporzione tra il pericolo ed il fatto.

Come è consolidata interpretazione l'esimente dello stato di necessità postula l'esistenza di fatti concreti tali da giustificare il convincimento dell'indagata/imputato di trovarsi in tale stato.

Tali condizioni debbono sussistere oggettivamente ma l'esimente è altresì applicabile quando le stesse sussistono putativamente nel trasparente comportamento della imputata.

E' del tutto pacifico, conformato e precisato in tutti i dettagli (memoriali ed e-mail agli amici) che la Knox in quella notte era in una situazione anche putativa di gravissimo pericolo e minaccia che giustifica il comportamento adottato.

TERZO MOTIVO Violazione di legge art. 51 c.p. ex art. 606 co. 1 lett. b c.p.p.

15. La difesa della Knox intende altresì sottoporre a questa Corte l'ulteriore scriminante ex art. 51 c.p. applicabile alla Knox in relazione al reato contestato.

In diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. è stato anche recentemente, ampiamente interpretato quale uno dei tre diritti fondamentali dell'individuo sul quale si fonda lo stato democratico preminente su altri diritti od interessi dei cittadini.

Quanto, quindi, per sua natura e funzionalità è atto a compiere diritti di secondo livello che pure debbono essere tutelati nei limiti previsti dalla legge ordinaria.

La questione della latitudine del diritto di difesa, come espressione della protezione della individualità dell'accusato massimamente quando tale situazione è provocata con violazione di norma imperativa da parte dell'Autorità Statale è riconosciuta nella sua più ampia estensione.

L'esame funzionale dell'attualità dei fatti durante i quali la Knox ha fatto riferimento ad un terzo estraneo ed in particolare le modalità oggettive e gli atteggiamenti soggettivi portano a confermare che la Knox ha agito in ipotesi di giustificazione di cui all'art. 51 c.p.

E' certamente risolutore e conclusivo l'accertamento dello stato d'animo della Knox che – secondo la tradizione della sua educazione civile e religiosa – simultaneamente incombendo un gravissimo pericolo, si proponeva di aiutare le indagini con una ipotesi totalmente da verificare.

E' infatti altresì connaturale all'atteggiamento difensivo della Knox che qualsiasi ipotesi avanzata – peraltro almeno altre due venivano vagliate

contestualmente – sarebbe stata soggetta a precisi riscontri prima che si pervenisse a gravi conclusioni attinenti la libertà personale del terzo.

Questa composita situazione psicologica della Knox connota la certezza della stessa di esercitare un mero diritto di difesa nell'ambito della ricerca della verità attinente un fatto delittuoso della massima gravità.

Anche sul punto è rilevante per i caratteri ed i dettagli accertati, la coscienza di esercitare un diritto di giustificazione anche putativamente estendibile all'accertamento e coinvolgimento di terzi, poi rilevatasi estraneo.

Vi è quindi chiaramente un rapporto di connessione funzionale tra l'accusa implicita formulata contro la Knox e l'oggetto di contestazione nei suoi confronti.

QUARTO MOTIVO **Violazione di legge di norma processuale ex art. 606, co. 1, lett. d) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 125, co. 3 e 546, co. 1, lett. e) c.p.p.**

16. In via gradata per completezza di difesa - essendo assorbenti i motivi di cui sopra - questa difesa censura inoltre l'omissione e/o l'erronea motivazione in punto al sensibile aggravamento della pena irrogata dalla Corte di merito alla Knox per il reato di calunnia.

La Corte di primo grado avendo valutato gli elementi soggettivi ed oggettivi ed esaminate le circostanze significative ex art. 133, co 2, n. 2 c.p. aveva aumentato la pena irrogata alla Knox di cui agli altri reati contestati "*di un ulteriore anno per la calunnia*" (pag. 423 sent. C.A.).

La Corte A.A. ha riformato profondamente la sentenza con la seguente deduzione:

"Nessuna contraddizione, dunque, nel ritenerla colpevole del reato di calunnia e, tuttavia, nell'escludere l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 c.p.

Tenuti presenti i criteri stabiliti dall'art. 133 c.p. e riconosciute, per le considerazioni già spiegate dalla Corte di Assise di primo grado (mancanza di precedenti penali, giovane età, impegno nella vita scolastica ecc...), le attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante di cui all'art. 368, secondo comma, c.p., in considerazione della particolare gravità del delitto oggetto della calunnia, è equo determinare la pena per il delitto di calunnia in anni tre di reclusione. (sent. pag. 35)

Alla luce di tali sintetiche precisazioni appare di tutta evidenza che il Giudice di merito è incorso nel vizio di omissione e/o erroneo e/o illogica motivazione determinando semplicemente la pena in anni tre di reclusione anziché nel minimo edittale.

17. Il Giudice d'Appello richiamandosi alle medesime circostanze formulate dal Giudice di primo grado aveva l'obbligo di giustificare tale scelta proprio in considerazione del rilevante aggravamento comminato.

E' principio consolidato che l'uso di espressioni sintetiche o semplice riferimento a norme processuali sulla valutazione ed effetti della pena è giustificato solo quando viene irrogata una pena molto vicina al minimo edittale non essendo in tal caso necessaria una analitica enunciazione dei criteri.

Di converso quando il Giudice di secondo grado travolge le conclusioni del primo Giudice è tenuto a dar contezza delle circostanze, motivi e causalità che offrono giustificazione di questo cambiamento sostanziale di ammontare di pena.

* * *

18. I sottoscritti difensori di Amanda per i motivi tutti suesposti e con riserva di motivi aggiunti concludono:

Perché questa Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare il capo di condanna F della rubrica relativo alla calunnia .

Con ogni conseguente pronuncia e statuizione di legge. Fermo il resto.

Con ogni salvezza.

Perugia 6 febbraio 2012

Avv. Luciano Ghirga

Avv. Carlo Dalla Vedova